



Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
del Friuli Venezia Giulia

Matrice delle Revisioni

Rev. n°	Data di Approvazione	Natura della revisione
0	26 marzo 2014	Prima emissione
1	30 gennaio 2026	Revisione e aggiornamento

Emissione del Documento

Redazione	Verifica	Approvazione
Raffaella Tassotti (SEGRETARIO)	Alessandro Quattrin (PRESIDENTE)	CONSIGLIO DELL'ORDINE

Via Raimondo D'Aronco, 9 33100 Udine (UD)
Telefono e fax +39 0432 504506
e-mail ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it PEC protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it
<https://ordinefriulivg.conaf.it/>

Sommario

PREMESSA.....	2
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Istituzione scioglimento delle Commissioni permanenti.....	3
Art. 3 - Insediamento e durata della Commissione	3
Art. 4 - Composizione e funzionamento della Commissione.....	3
Art. 5 - Consigliere Coordinatore.....	4
Art. 6 - Segretario della Commissione	4
Art. 7 - Commissione di Valutazione	5
Art. 8 - Commissione Liquidazione Parcelle	5
Art. 9 - Sede di svolgimento delle Commissioni	5
Art. 10 - Riunioni della Commissione	5
Art. 11 - Aspetti economici.....	6
Art. 12 - Entrata in vigore.....	6

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PREMESSA

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. l.gs 30 giugno 2003, n. 196, recante *Norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali*;

Visto il Regolamento Generale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia approvato nella seduta di Consiglio del 20 aprile 2018;

Visto il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali approvato con delibera di Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022;

Considerato che le Commissioni interne sono uno strumento di confronto utile per l'arricchimento culturale e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti nonché per contribuire ad avanzare proposte per la valorizzazione della professione, per definire procedure, formulare osservazioni ed emendamenti alle leggi;

Accertata l'intenzione di favorire l'istituzione e lo sviluppo di Commissioni sulle tematiche inerenti la professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale;

Vista l'intenzione del Consiglio stesso di promuovere la partecipazione e il coinvolgimento degli iscritti nelle Commissioni come occasione di avvicinamento dei colleghi alla vita ordinistica e come contributo allo sviluppo del senso di appartenenza alla categoria anche per coloro che non operano nel mondo della professione.

ADOTTA

il seguente **Regolamento delle Commissioni**

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- **Consigliere Coordinatore** è un Consigliere in carica dell'Ordine, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Egli ha il compito di raccordare l'attività della Commissione con il Consiglio.
- **Il Segretario della Commissione**, svolge le funzioni meglio individuate e descritte in seguito, ed è eletto dai componenti della Commissione su proposta del Consigliere Coordinatore. Il Segretario è un iscritto all'Ordine e non può essere un componente del Consiglio in carica.
- **Membri effettivi o componenti della Commissione**, sono iscritti all'Albo nominati dal Consiglio a seguito di segnalazione di disponibilità.

Art. 2 - Istituzione scioglimento delle Commissioni permanenti

Il Consiglio dell'Ordine istituisce le seguenti Commissioni tecniche interne permanenti:

1. Commissione obbligatoria Valutazione per la formazione professionale permanente
2. Commissione obbligatoria Liquidazione parcelle
3. Commissione Estimo e Gestione Economica delle imprese agroalimentari
4. Commissione Gestione forestale e sistemi montani
5. Commissione Produzioni agricole e zootecniche, qualità e sicurezza
6. Commissione Ambiente paesaggio e Pianificazione territoriale
7. Commissione Verde Urbano
8. Commissione Sviluppo Rurale e Credito Agrario

L'istituzione effettiva delle Commissioni avviene contestualmente alla nomina del Consigliere Coordinatore da parte del Consiglio dell'Ordine.

L'eventuale scioglimento della Commissione, prima della scadenza naturale, qualora si rendesse necessario viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 3 - Insediamento e durata della Commissione

La Commissione si insedia ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine con la prima convocazione del Consigliere Coordinatore e, salvo eventuale scioglimento anticipato della Commissione disposta dal Consiglio, prosegue i propri lavori fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile dopo l'insediamento di una Commissione prende atto dell'avvenuto insediamento e del nominativo del Segretario.

Art. 4 - Composizione e funzionamento della Commissione

Le Commissioni sono costituite da un minimo di 5 ad un massimo di 8 membri effettivi iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia compreso il Consigliere coordinatore. Le Commissioni obbligatorie sono costituite da tre componenti effettivi e da tre sostituti.

Il Consigliere coordinatore viene nominato con delibera del Consiglio.

Ogni iscritto in regola con la quota di iscrizione ha il diritto di offrire la propria disponibilità ed il proprio contributo per la promozione degli interessi dell'Ordine chiedendo di prendere parte ad una o più Commissioni.

I membri effettivi vengono designati dal Consiglio sulla base delle disponibilità pervenute privilegiando gli iscritti che possiedono provata esperienza nel settore. Un iscritto può essere nominato membro effettivo al massimo in tre commissioni distinte.

Gli incontri delle Commissioni sono aperte a tutti gli iscritti all'Ordine e, previa richiesta di formale adesione, anche agli esperti e ai cultori della materia non iscritti all'Albo. Tutti coloro che non fanno

parte delle Commissioni potranno prendere parte agli incontri in qualità di uditori nonché per esprimere proposte e dubbi ma senza possibilità di prendere parte alle votazioni ed alle decisioni finali della Commissione.

I componenti effettivi partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente. Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali e potranno essere inserite sul sito web ufficiale dell'Ordine.

La Commissione, configurandosi come un Organo di carattere propositivo e consultivo all'attività del Consiglio dell'Ordine, può essere da questo anche incaricata di programmi ed attività specifiche, quali la produzione di pareri e di documenti.

La Commissione esplica, prevalentemente, i seguenti compiti:

- studiare ed approfondire le tematiche che interessano l'esercizio della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale, in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla determinazione delle attribuzioni proprie dell'attività di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale;
- valutare ed approfondire, eventualmente suggerendo emendamenti, le leggi ed i regolamenti interessanti lo svolgimento delle attività professionali, nell'esclusivo interesse della società civile.

Nella trattazione di tematiche di interesse comune, una Commissione può anche svolgere la propria attività congiuntamente ad altra Commissione istituita.

Almeno ogni quattro mesi la Commissione predispone una relazione di attività da presentarsi al Consiglio dell'Ordine per il tramite del Consigliere Coordinatore.

Art. 5 - Consigliere Coordinatore

Contestualmente all'istituzione di una Commissione, il Consiglio dell'Ordine nomina un Consigliere Coordinatore con il compito di organizzare, nel più breve tempo possibile, l'attività della Commissione ed elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento che individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere.

Il Consigliere Coordinatore convoca e presiede le riunioni della Commissione. Decade dal proprio compito alla decadenza della carica di Consigliere. La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine, dietro richiesta del Coordinatore stesso o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario, con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

Il Consigliere Coordinatore ha funzione di rappresentanza della Commissione e la convoca redigendo apposito ordine del giorno; risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine. Può ricevere specifiche deleghe di rappresentanza dal Presidente dell'Ordine, traccia ed organizza il programma delle attività, delinea le funzioni, propone l'istituzione di eventuali sottocommissioni, articola i lavori ed esercita le funzioni normalmente connesse alla sua carica. Propone al Presidente dell'Ordine eventuali documenti o lettere interne all'Ordine, che sigla.

Art. 6 - Segretario della Commissione

Il Segretario viene eletto dai membri della Commissione con la maggioranza dei voti dei presenti nella prima riunione, convocata e presieduta dal Consigliere Coordinatore.

Il Segretario della Commissione permane in carica fino al rinnovo della Commissione; decade dalla carica, oltre che al termine del mandato, a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine o per sua richiesta o per volontà a maggioranza dei componenti della stessa Commissione.

Il Segretario della Commissione opera in collegamento ed in sintonia con il Consigliere Coordinatore della Commissione e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni di verbalizzazione in sede di riunione sono assunte dal membro della Commissione più giovane, in relazione all'iscrizione all'Albo. Può ricevere specifiche deleghe di rappresentanza dal Consigliere Coordinatore.

Art. 7 - Commissione di Valutazione

Secondo quanto previsto dall'Art. 20 del regolamento CONAF per la formazione professionale permanente il Consiglio istituisce la Commissione di Valutazione dell'attività formativa degli iscritti con il compito di supportare il Consiglio nelle attività previste dal Regolamento stesso.

La Commissione di Valutazione è composta da tre membri effettivi e da tre supplenti designati dal Consiglio tra gli iscritti con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo. E' opportuno che i tre membri effettivi della Commissione di valutazione ed i membri supplenti, compatibilmente con la disponibilità degli iscritti interpellati, siano:

1. un dottore agronomo con lauree in scienze agrarie o in scienze e tecnologie agrarie;
2. un dottore forestale;
3. un dottore agronomo con laurea in scienze della produzione animale.

La Commissione, oltre ai compiti specifici richiamati nel Regolamento CONAF, assume i compiti di proporre al Consiglio dell'Ordine il Piano dell'Offerta Formativa (POF) professionale, valutare le richieste di riconoscimento e di esonero presentate dagli iscritti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, proporre al Consiglio patrocini e riconoscimenti degli eventi proposti da organizzatori esterni, coordinare eventi a carattere formativo proposti dalle altre Commissioni o dal Consiglio.

Art. 8 - Commissione Liquidazione Parcelle

Secondo quanto previsto dagli Art. 21 e 22 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232. del Ministero di Grazia e Giustizia il Consiglio istituisce la Commissione Liquidazione Parcelle a cui è attribuito il compito, su istanza del Consiglio, di esaminare ed esprimere un parere non vincolante in merito alle richieste di opinamento di parcelle.

La Commissione Liquidazione Parcelle è composta da tre membri effettivi e da tre supplenti designati dal Consiglio tra gli iscritti all'Albo. E' opportuno che i tre membri effettivi della Commissione ed i membri supplenti, compatibilmente con la disponibilità degli iscritti interpellati, siano:

1. un dottore agronomo con lauree in scienze agrarie o in scienze e tecnologie agrarie;
2. un dottore forestale;
3. un dottore agronomo con laurea in scienze della produzione animale.

Art. 9 - Sede di svolgimento delle Commissioni

Le riunioni delle Commissioni si svolgono di norma presso la sede dell'Ordine, previo accordo con la segreteria per la disponibilità della sede stessa e con l'ausilio di qualsiasi mezzo telematico.

Le riunioni sono documentate attraverso la redazione di un verbale che, a cura del Consigliere Coordinatore, è trasmesso al Consiglio dell'Ordine.

Art. 10 - Riunioni della Commissione

La Commissione è convocata dal Consigliere Coordinatore, sentito il Segretario della Commissione, mediante e-mail con apposito O.d.g. da trasmettere alla Segreteria almeno sette giorni prima della data prevista in modo che la stessa possa provvedere alla convocazione ufficiale dei componenti.

Il Consigliere Coordinatore, può redigere il calendario delle riunioni, stabilendo il giorno e l'ora indicativi.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione o, in sua assenza, dal Segretario verbalizzante della Commissione ed è sottoscritto dal Consigliere Coordinatore, dal Segretario o dal Segretario verbalizzante. Il verbale è approvato dalla Commissione, a maggioranza.

La notizia relativa alla riunione della Commissione sarà inoltrata a mezzo e-mail a tutti gli iscritti per permetterne la partecipazione in qualità di uditori.

Art. 11 - Aspetti economici

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Coordinatore e/o del Presidente della Commissione, delibera eventuali contributi economici, nell'ambito delle risorse disponibili, per attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione.

Per i partecipanti alle riunioni delle Commissioni non è previsto alcun compenso né rimborso.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, con l'approvazione del Consiglio, viene adottato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione.